

# COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvata con Delibera di C.C. n°98 del 21.12.1998  
Modificata con Delibera di C.C. n°16 del 09.04.1999  
Modificata con Delibera di C.C. n°11 del 17.02.2000  
Modificata con Delibera di C.C. n°34 del 05.06.2000  
Modificata con Delibera di C.C. n°75 del 18.12.2000  
Modificata con Delibera di C.C. n°02 del 12.01.2002  
Modificata con Delibera di C.C. n°19 del 28.02.2005  
Modificata con Delibera di C.C. n°27 del 30.03.2006  
Modificata con Delibera di C.C. n°21 del 23.03.2007  
Modificata con Delibera di C.C. n°26 del 07.04.2008  
Modificata con Delibera di C.C. n°18 del 23.03.2009  
Modificata con Delibera di C.C. n°12 del 10.03.2010  
Modificata con Delibera di C.C. n°54 del 24.06.2013  
Modificata con Delibera di C.C. n°24 del 28.04.2014  
Modificata con Delibera di C.C. n°44 del 27.07.2015  
Modificata con Delibera di C.C. n°86 del 21.12.2015  
Modificata con Delibera di C.C. n°31 del 28.03.2019  
Modificata con Delibera di C.C. n° \_\_ del \_\_\_\_\_

# INDICE

## PARTE I<sup>^</sup>

### PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento .....	Pag.	4
Art. 2	Concessioni/autorizzazioni .....	“	4
Art. 2bis	Durata delle concessioni permanenti .....	“	5
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione ...	“	5
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo .....	“	5
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo .....	“	6
Art. 6	Istruttoria .....	“	6
Art. 7	Conclusione del procedimento .....	“	6
Art. 8	Rilascio della concessione .....	“	7
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione .....	“	7
Art. 10	Principali obblighi del concessionario .....	“	7
Art. 11	Revoca e modifica della concessione .....	“	8
Art. 12	Rinuncia da parte del concessionario .....	“	8
Art. 13	Decadenza della concessione .....	“	8
Art. 14	Subentro nella concessione .....	“	9
Art. 15	Rinnovo della concessione .....	“	9
Art. 16	Occupazione d’urgenza .....	“	10
Art. 17	Occupazioni abusive .....	“	10

## PARTE II<sup>^</sup>

### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

#### *DETERMINAZIONE DEL CANONE*

Art. 18	Oggetto del canone .....	Pag.	11
Art. 19	Soggetti tenuti al pagamento del canone .....	“	11
Art. 20	Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche .....	“	11
Art. 21	Altri elementi incidenti sulla tariffa .....	“	11
Art. 22	Determinazione del canone .....	“	11
Art. 23	Tariffe .....	“	12
Art. 24	Modificazione delle tariffe .....	“	12
Art. 25	Occupazione d’urgenza .....	“	12
Art. 26	Occupazione realizzata da aziende erogatrici di pubblici servizi .....	“	12
Art. 27	Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti .....	“	13
Art. 27 bis	Occupazione con cartelli pubblicitari .....	“	13
Art. 28	Occupazione di soprassuolo .....	“	13
Art. 28 bis	Passi carrabili e pedonali.....	“	13
Art. 29	Esenzioni .....	“	14
Art. 30	Modalità e termini per il pagamento del canone .....	“	16
Art. 31	Assorbimento di altri canoni .....	“	16
Art. 31 bis	Rateizzazioni.....	“	16

### *CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO*

Art. 31 ter	Penalità per irregolari versamenti.....	Pag.	17
Art. 31 <sup>quater</sup>	Accertamento dell'entrata e controlli.....		17
Art. 32	Indennità e sanzioni per le occupazioni abusive.....		19
Art. 32 bis	Rimborsi .....	“	19
Art. 33	Procedimento di irrogazione delle sanzioni per le occupazioni abusive...	“	19
Art. 33 bis	Riscossione coattiva .....	“	20
Art. 34	Contenzioso .....	“	19
Art. 34 bis	Applicazione nel tempo delle norme che prevedono sanzioni e penalità..		20
Art. 34ter	Gestione del Servizio.....		20

### **PARTE III<sup>^</sup>**

#### **NORME FINALI**

Art. 35	Entrata in vigore .....	Pag.	20
Art. 36	Disciplina transitoria .....	“	21
Art. 37	Rinvio dinamico .....	“	21

#### **ALLEGATI**

Tabella “A”	Classificazione delle strade e delle piazze .....	Pag.	22
Tabella “B”	Coefficienti per la determinazione del canone .....	“	25
Tabella “C”	Elenco delle strade, vie e piazze di particolare valore economico .....	“	26

# PARTE I<sup>^</sup>

## PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
  - A) – **SUOLO COMUNALE**: occupazioni realizzate su strade ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e termini di legge;
  - B) – **SOPRASUOLO / SOTTOSUOLO**: occupazioni su spazi soprastanti e/o sottostanti aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile richieste da privati e da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti, impianti e manufatti di ogni genere;
  - C) – **PASSI CARRABILI**: occupazioni finalizzate alla realizzazione di passi e/o accessi carrabili o pedonali;
- le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- criteri di determinazione del canone;
- agevolazioni speciali;
- modalità e termini per il pagamento del canone;
- accertamento e sanzioni;
- disciplina transitoria.

### Art. 2

#### Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno e che determinano l'utilizzo esclusivo degli spazi; sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno e/o che non consentano l'utilizzo esclusivo e/o continuativo degli spazi (mercati settimanali, cantieri edili, ecc.).

3. Le occupazioni, come individuate al precedente art. 1, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

#### Art. 2bis

##### Durata delle concessioni permanenti

Le concessioni permanenti vengono rilasciate con durata decennale ad eccezione di quelle che riguardano l'installazione di cartelli pubblicitari per le quali la durata è stabilita in tre anni nonché di quelle che riguardano i dehors per le quali la durata è stabilita in un anno.

#### Art. 3

##### Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241. Per quanto riguarda la disciplina attinente le norme del codice della strada si fa espresso rinvio alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni relative alle occupazioni temporanee, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del relativo canone fanno capo ai rispettivi centri di responsabilità.
4. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni occasionali effettuate da produttori agricoli per la vendita dei loro prodotti nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

#### Art. 4

##### Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste nel combinato disposto di cui agli articoli n° 7 e n° 8 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642, e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) – i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) – l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
  - c) – l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) – l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) – la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire ed il suo presunto costo, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di manufatto;
  - f) – l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel disciplinare allegato all'atto di concessione nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 5

### Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della domanda comprovata dall'apposito avviso di ricevimento della raccomandata.

## Art. 6

### Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui al precedente art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro giorni 15 (quindici) dalla presentazione della stessa, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione della raccomandata di richiesta. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda dà luogo ad una nuova decorrenza del termine di cui al 2° comma del precedente art. 5.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede a richiedere agli uffici competenti dell'amministrazione, ove si renda necessario per la particolarità dell'occupazione, i specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico richieda l'installazione di manufatti edili, impianti e/o attrezzature per la realizzazione dei quali risulta necessario l'acquisizione da parte del richiedente di specifiche autorizzazioni e/o concessioni edilizie, il rilascio della concessione all'occupazione viene subordinato al pronunciamento del parere favorevole da parte della Commissione Edilizia comunale.

## Art. 7

### Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, deve allegare agli atti da rimettere al dirigente il prospetto di determinazione analitica del canone di concessione, il quale dovrà far parte integrante del provvedimento.

Art. 8  
Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente del settore competente in riferimento alla particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento, da parte del richiedente, dei seguenti oneri:
  - a - marca da bollo;
  - b - eventuale deposito cauzionale a garanzia del ripristino dei luoghi ad avvenuta esecuzione degli eventuali lavori che si rendessero necessari per garantire l'occupazione
  - c - spese di istruttoria quantificate nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00). Le successive variazioni di detto importo dovranno essere formalizzate con specifico atto deliberativo di Giunta comunale.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi oggetto di occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9  
Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, tra l'altro, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario,
  - l'indicazione della tariffa del canone, se dovuto, nonché dei coefficienti di moltiplicazione e l'importo complessivo o annuale.

Art. 10  
Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare, nonché osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivanti danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. E', comunque, fatto obbligo al concessionario di rimettere in pristino, a propria cura e spese, l'originario assetto dell'area con la rimozione di tutti i manufatti, impianti ed attrezzature realizzate nei casi di cessazione, revoca e decadenza della concessione. Qualora il concessionario non adempia agli obblighi di cui al presente comma, il Comune può disporre l'effettuazione delle opere, con addebito al concessionario di tutte le spese sostenute, trattenendole dalla cauzione, se prestata.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Il concessionario

deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

#### Art. 11

##### Revoca e modifica della concessione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario, nel caso di cui al precedente comma, ha diritto al recupero della quota di canone corrispondente al periodo di mancato utilizzo del bene decorrente dalla data di notifica del provvedimento di revoca. Nella fattispecie si applicano le disposizioni di cui all'art. 32/bis del presente regolamento.
3. Il provvedimento di cui al presente articolo deve specificare sia il termine di revoca che quello di ripristino dei luoghi e viene emesso dal Dirigente del Settore competente previo pronunciamento della Giunta comunale da effettuarsi mediante specifico atto deliberativo.

#### Art. 12

##### Rinuncia da parte del concessionario

1. Il concessionario, entro i 12 (dodici) mesi successivi la data di rilascio della concessione, può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione autorizzata non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale previa verifica da parte dell'ufficio preposto della mancata alterazione dello stato dei luoghi o del ripristino degli stessi, come previsto al comma 2 del precedente art. 10. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. In caso di occupazione temporanee, se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento al comma 2 del precedente art. 8.
3. In caso di occupazione permanente, se la stessa è già in corso all'atto della comunicazione della rinuncia e detta comunicazione avviene entro il mese di giugno e con decorrenza entro lo stesso mese, il canone dovuto è rideterminato nella metà del canone annuo. In tal caso, qualora il canone annuo sia già stato corrisposto oltre il dovuto, si darà luogo alla restituzione della parte versata in eccedenza sempre che dalla verifica dello stato dei luoghi non risultino alterazioni ed, ove del caso, il concessionario abbia provveduto al ripristino degli stessi con oneri a proprio carico. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento al comma 2 del precedente art. 8.

#### Art. 13

##### Decadenza della concessione



1. La decadenza si verifica nei seguenti casi:
  - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso in uso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
  - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
  - c) omesso o parziale versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti secondo le modalità previste nel presente Regolamento,
  - d) mancata attuazione di quanto autorizzato con il rilascio della concessione entro il termine massimo di gg. 180 (centottanta) dalla data di notifica della stessa
2. Il provvedimento di decadenza dovrà essere preceduto da una comunicazione che dovrà fissare il termine ultimo per la regolarizzazione di quanto contestato e dovrà essere notificato al concessionario attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di cui al comma 1 let. c) sarà applicato il procedimento stabilito all'art. 31 quater.
3. La mancata regolarizzazione di quanto contestato con le modalità di cui al punto precedente determinerà automaticamente la decadenza dalla concessione con effetto dalla data di scadenza del termine di cui al precedente
- 3bis. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario, fatto salvo quanto specificato al successivo art.14, comma 5;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. Il pronunciamento di decadenza dovrà effettuarsi con apposito atto dirigenziale.
5. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

#### Art. 14

##### Titolarità e subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre giorni 15 (quindici) dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4).
3. Al solo fine della corresponsione del canone il subentro ha effetto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza al Comune da parte del subentrante.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
5. Nel solo caso di successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su bene immobile dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, gli eredi subentrano al concessionario nei diritti e negli obblighi correlati alla concessione medesima. In tale caso devono essere comunicati tempestivamente al Comune gli estremi dei subentrati.

#### Art. 15

##### Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno mesi 3 (tre) prima della scadenza.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
5. Per le concessioni permanenti di durata decennale alla scadenza le stesse si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno quando intervenga il tempestivo assolvimento del canone da parte del concessionario, non sia stato emesso provvedimento di revoca ai sensi del precedente art.11 e non siano cambiate le condizioni di cui ai pareri tecnici funzionali al rilascio.

#### Art. 16 Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza e di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, purché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 32 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

#### Art. 17 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o difformi da esso, decadute e/o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 32.
2. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono considerate permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale o atto di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede l'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, che si aggiungono alle indennità di cui all'art. 32, comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale o atto di contestazione redatto o da pubblico ufficiale competente o - in caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone - anche dal legale rappresentante della società concessionaria o da persona dallo stesso delegata, dal quale risultino tutti gli elementi necessari alla determinazione del canone. Nel caso della violazione di cui all'art. 13 comma 1 let. c) l'atto di contestazione è l'atto di cui all'art. 31 quater comma 4.

## PARTE II<sup>^</sup>

## DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

### DETERMINAZIONE DEL CANONE

#### Art. 18

##### Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

#### Art. 19

##### Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune il pagamento è dovuto dal titolare della concessione con vincolo di solidarietà tra gli altri occupanti.

#### Art. 20

##### Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. In relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 446/97, ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, i corsi, le piazze e le altre aree pubbliche sono classificate nelle seguenti n. 3 categorie:  
I CATEGORIA: capoluogo centro storico entro le mura urbane  
II CATEGORIA: restante parte capoluogo, fraz. Cerbara, fraz. Trestina  
III CATEGORIA: parte rimanente del territorio,  
secondo le delimitazioni contenute nella *Tabella "A"* di questo regolamento.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione delle feste di S.Bartolomeo e di S.Florido la classificazione di cui al comma 1 non viene applicata; in riferimento alla *Tabella "C"* il coefficiente da applicare in relazione alle categorie è unico e pari a 1,00.

#### Art. 21

##### Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui al precedente art. 20 e di quelli indicati nella lettera c), comma 2, dell'art. 63 D. Lgs. n. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nella *Tabella "B"* del presente regolamento.

## Art. 22

### Determinazione del canone

1. Il canone per le concessioni di occupazioni permanenti è dovuto per anni solari.
2. Fermo quanto sopra, solo per l'anno di rilascio della concessione permanente, qualora detto rilascio avvenga dopo il 30 giugno, il canone dovuto sarà determinato nella metà del canone annuo.
3. L'ammontare del canone, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie effettivamente occupata e viene determinato in base a quanto previsto al successivo art. 23.
4. Il canone non è dovuto se di importo inferiore a euro 3,00.

## Art. 23

### Tariffe

1. La tariffa base generale<sup>1</sup> è di £. 54.000 annue<sup>2</sup> il metro quadrato o il metro lineare per l'occupazione permanente e di £. 750 giornaliera<sup>3</sup> il metro quadrato o il metro lineare per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nella Tabella "B", relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione, nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Nelle occupazioni temporanee la tariffa giornaliera di cui al comma precedente dovrà essere rapportata alle ore effettive di occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.

## Art. 24

### "Modificazione delle tariffe"

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 446/97, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione ed entrano in vigore entro i relativi termini stabiliti dalla normativa in vigore.
2. L'omesso adempimento di cui al precedente comma 1 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## Art. 25

### Occupazioni d'urgenza

1. Anche per le occupazioni d'urgenza deve essere corrisposto il canone per il periodo di effettiva occupazione nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

---

<sup>1</sup> Le tariffe indicate di seguito corrispondono a quelle di prima applicazione del Regolamento, mentre le tariffe vigenti anno per anno sono approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

<sup>2</sup> Equivalente ad €. 27,89.

<sup>3</sup> Equivalente ad €. 0,39.

#### Art. 26

##### “Occupazione realizzata da aziende erogatrici di pubblici servizi”

1. In osservanza di quanto previsto alla lett. f), comma 2, art. 63, D. Lgs. n. 446/97, così come modificato dall’art. 18, L. n. 488/99, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di £./utente 1.250. In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a £. 1.000.000.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

#### Art. 27

##### Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

#### Art. 27bis

##### Occupazioni con cartelli pubblicitari e preinsegne

1. Per le occupazioni con cartelli pubblicitari e preinsegne la superficie di riferimento per la determinazione del canone corrisponde alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo della struttura installata comprensiva di insegna e sostegni..
2. In ogni caso, per le occupazioni di cui al primo comma, anche qualora la superficie effettiva della figura piana derivante dalla proiezione al suolo della struttura sia inferiore alla superficie minima tassabile pari 0,50 mq, la stessa viene considerata comunque pari a tale ultima misura.

#### Art. 28

##### Occupazione di soprassuolo

1. Per le occupazioni di soprassuolo il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo della struttura installata.

#### Art. 28/bis

##### Passi carrabili e pedonali

1. Si definisce passo carrabile l’apertura deputata all’accesso veicolare ad un’area laterale ad uno spazio destinato alla circolazione veicolare, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. I passi carrabili possono essere:
  - a raso qualora posizionati alla stessa quota del piano stradale;
  - a livelli sfalsati qualora posizionati a quote diverse rispetto al piano stradale;
  - a filo qualora l’apertura corrisponde con il limite della sede stradale;

- rientrato qualora l'apertura è arretrata rispetto il limite della sede stradale.
2. Si definisce passo pedonale l'apertura deputata al passaggio di persone e cose, con esclusione di veicoli, all'interno ad un'area pertinenziale di un edificio.
  3. Le occupazioni di suolo pubblico connesse a passi carrabili, occupazioni che si concretizzano con il rilascio – ai sensi del presente regolamento e su istanza degli aventi diritto – di regolari concessioni, sono soggette alla corresponsione di un canone calcolato come previsto ai precedenti artt. 22 e 23. Il canone si intende correlato al diritto di passaggio in uscita con autoveicolo privato – garantito al proprietario frontista dalla specifica concessione – con conseguente sottrazione dell'area antistante l'apertura alla sosta indiscriminata di veicoli o cose di soggetti terzi.  
Nel caso di passo carrabile a filo e arretrato il canone viene computato per una superficie di calcolo pari all'ampiezza dell'apertura per la profondità convenzionale di un metro lineare.
  4. I passi carrabili e pedonali, regolarmente concessi, dovranno essere segnalati da apposito cartello, realizzato secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali indicate nell'atto autorizzativo, apposto al lato dell'apertura e ben visibile.
  5. La concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a passi carrabili o pedonali dovrà essere richiesta da soggetto proprietario o comproprietario l'immobile (fabbricato o terreno) oggetto di domanda. Nel caso di immobili comprensivi di più proprietà la domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei proprietari in nome e per conto del condominio al quale verrà intestata la concessione di occupazione di suolo pubblico.
  6. Nel caso in cui il passo carrabile sia a livelli sfalsati e rientrato rispetto al limite della sede stradale e comporti la realizzazione di un manufatto utile alla percorrenza di accesso del veicolo (rampa), i lavori di adeguamento saranno a carico del richiedente e dovranno essere eseguiti secondo le direttive e/o eventuali prescrizioni dettate dai competenti uffici tecnici o di Polizia municipale. Nel caso di cessazione dell'occupazione di suolo pubblico per effetto di rinuncia, revoca o decadenza della concessione, il ripristino dei luoghi da parte del concessionario sarà obbligatorio solo nel caso di espressa richiesta da parte del concedente. Nel caso di mancata richiesta di ripristino dei luoghi il manufatto verrà acquisito in proprietà senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di alcun tipo.
  7. Le concessioni formalizzate anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni dettate dal presente articolo e, pertanto, sottoposte fino a tale data al regime di esenzione dal pagamento del canone, dovranno essere convertite alle nuove direttive entro la data del 30 Giugno 2009. A tal fine dovrà essere comunicato, ai titolari di tali concessioni, l'importo di canone di cui al precedente comma 3 e richiesto il pronunciamento di accettazione o di rinuncia da produrre entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della raccomandata allegando, in caso di accettazione, l'attestazione di versamento della somma dovuta. Il mancato pronunciamento dell'accettazione nei termini previsti è equiparato ad assenso delle nuove condizioni e determina per il concessionario l'obbligo di pagamento del canone. L'espressione della eventuale rinuncia alla concessione nel termine imposto determina l'automatica decadenza della concessione relativa al passo carrabile con l'obbligo alla rimozione del cartello a suo tempo apposto ed il conseguente venir meno di ogni limitazione all'uso pubblico dell'area antistante l'accesso. L'eventuale occupazione effettuata con il titolo decaduto e perpetrata attraverso la mancata rimozione del cartello è considerata abusiva e passibile delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 32.

#### Art. 29 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti e organismi sia pubblici che privati legalmente costituiti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica, ecc.;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali interne alle mura perimetrali;
- f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) i passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap la cui condizione sia stata accertata dagli organi competenti della A.S.L. ai sensi della L. n. 104/92, nonché i passi pedonali;
- h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- k) le occupazioni con seggiovie e funivie;
- l) [*le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., per l'installazione di cantieri, nonché per l'esecuzione di piccoli lavori di riparazione, manutenzione, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia limitatamente al centro storico delimitato dalle mura urbane (categoria I<sup>a</sup> di cui al precedente art. 20) limitatamente al tempo concesso al momento della richiesta così come dichiarato dal tecnico e/o dall'impresa richiedente e avvallato dal Settore Urbanistico; in caso di concessione con proroghe dovrà essere corrisposto il canone di occupazione suolo aree pubbliche con le ordinarie modalità previste dal presente regolamento salvo che l'Ufficio Urbanistico dichiari la proroga dovuta ad eventi eccezionali o di forza maggiore;*] - lettera abrogata con Delib. C.C. n°12 del 10.03.2010 -
- m) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni realizzate in occasioni di sagre, feste, manifestazioni, ecc, promosse da rioni e pro-loco legalmente riconosciute, limitatamente alle sole strutture utili all'esercizio delle attività autorizzate;
- o) le occupazioni per il commercio su aree pubbliche di cui alla tipologia "C" (itinerante) – Legge 112/91;
- p) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- q) le occupazioni necessitate per garantire la pubblica incolumità (recinzioni con nastro e paletti o simili);
- r) le occupazioni di soprassuolo con tende o simili, fisse o retrattili.

2. Con Deliberazione della Giunta Comunale potranno essere stabilite riduzioni e/o esenzioni per coloro che aderiscono a specifiche iniziative promosse e formalmente adottate dall'Amm/ne Comunale. In particolare le agevolazioni potranno anche riguardare le occupazioni assegnate in occasione delle Fiere di San Florido, di San Bartolomeo, della Mostra Zootecnica-Fiera degli

Animali di San Bartolomeo, del Mercatino dell'usato denominato Retrò e potranno essere modulate anche in funzione all'opportunità di favorire la dislocazione dei singoli posteggi in certe zone piuttosto che in altre nell'ambito della medesima manifestazione.

#### Art. 30

##### Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo il caso di rateizzazione di cui all'art. 31 bis, mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Comune o attraverso le altre modalità di pagamento, messe a disposizione dall'ente, offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ivi compresa la piattaforma Pago PA. E' demandata alla Giunta Comunale l'individuazione delle modalità di pagamento prescelte fra quelle sopra individuate.

Per l'anno di rilascio della concessione permanente il pagamento deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto.

Per le occupazioni permanenti il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello del rilascio deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno salvo quanto stabilito di seguito e a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 31 bis.

Qualora la deliberazione delle tariffe del canone sia adottata nel corso dell'anno di applicazione delle stesse ed in data successiva al 1° marzo, saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di tale deliberazione, ancorché successivi al 31 marzo.

1bis. Per le concessioni permanenti a cui, al momento del rilascio, corrisponda un canone annuo non superiore ad €.9,00, il versamento dovrà essere effettuato con riferimento all'intera durata della concessione. In tal caso eventuali variazioni del canone stesso che intervengano negli anni successivi a quello del rilascio non daranno luogo ad alcun conguaglio.

2. Per le occupazioni di cui al precedente art. 26 il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 18 della Legge finanziaria n° 488/99.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone viene effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Comune o attraverso le altre modalità di pagamento messe a disposizione dall'ente tra quelle indicate al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione in unica soluzione e per tutto il periodo di durata dell'occupazione, salvo il caso di rateizzazione di cui all'art. 31 bis. Unitamente ad esso e secondo identiche modalità deve essere versata la tassa rifiuti giornaliera così come quantificata, contestualmente al canone, dall'ufficio tenuto al rilascio dell'atto di autorizzazione.

4. Sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### Art. 31

##### Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

#### Art. 31 bis

##### Rateizzazioni



1. Per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione per le occupazioni permanenti, gli importi dovuti del canone che siano superiori ad €. 600,00 sono rateizzabili in 4 rate di uguale ammontare, previa comunicazione da effettuarsi entro il 31 marzo all'Ufficio competente all'accertamento dell'entrata. La comunicazione vale anche per gli anni successivi, sempreché l'occupante non comunichi la revoca della stessa entro la medesima data.
2. La scadenza delle rate è fissata come segue: la prima rata entro il termine di cui all'art. 30 mentre le rate successive dovranno essere pagate rispettivamente entro il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre.
3. In ogni caso il termine per il pagamento dell'ultima rata non può essere successivo all'ultimo giorno dell'occupazione, qualora quest'ultimo sia anteriore alle predette scadenze. In questo caso con l'ultimo versamento dovrà essere pagato tutto il canone rimanente non ancora versato.
- 3bis. Per le concessioni temporanee è ammessa la rateizzazione dell'importo solo nel caso in cui la durata della concessione sia uguale o superiore a 90 giorni e l'importo complessivo del canone sia superiore ad €.600,00. La volontà di rateizzazione va espressa dal contribuente in sede di formulazione della richiesta di occupazione temporanea. Fermo restando che la prima rata dovrà essere già versata al rilascio della concessione, le successive dovranno avere scadenza a 30 giorni decorrenti dalla data di rilascio della concessione medesima ad eccezione dell'ultima che non potrà in ogni caso avere scadenza successiva all'ultimo giorno di occupazione. Tutte le rate dovranno essere di identico importo.
- 3ter. In caso di irregolare (tardiva, omessa o parziale) corresponsione di una sola delle rate alle scadenze stabilite, sull'importo della rata irregolarmente corrisposta si applicano le penalità e sanzioni previste all'art. 31 ter.
4. In caso di irregolare (tardiva, omessa o parziale) corresponsione di due o più delle rate alle scadenze stabilite il titolare decade dal beneficio della rateizzazione e si applicano, laddove ne ricorrano i presupposti, le penalità e sanzioni previste all'art. 31 ter e 32 calcolate sull'importo totale del canone dovuto per la durata della concessione nell'anno di riferimento.

## **CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### Art. 31 ter

#### Penalità per irregolari versamenti

1. Per l'omesso o insufficiente versamento del canone alle scadenze previste nel presente regolamento è dovuta una penalità, calcolata come maggiorazione del canone, pari al 30% dell'importo del canone annuo o del maggior canone dovuto, nel caso di versamento parziale, o dell'importo della rata, qualora sia stata concessa la rateizzazione.
2. La maggiorazione di cui sopra è ridotta:
  - al 3% qualora il versamento sia eseguito entro il quinto giorno successivo alla scadenza;
  - al 5% qualora il versamento sia eseguito tra il sesto e il decimo giorno successivo alla scadenza;
  - al 10% qualora il versamento sia eseguito tra l'undicesimo ed il trentesimo giorno successivo alla scadenza.
3. Sulle somme relative al canone dovuto e non versato, saranno, inoltre, conteggiati gli interessi di mora, calcolati in giorni effettivi, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento e fino alla data di emissione dell'atto di cui all'art. 31 quater comma 4, in ragione del tasso annuo legale vigente.

### Art. 31 quater

#### Controlli e accertamento dell'entrata

1. I controlli sulla regolare applicazione e gestione del canone sono di tre tipi:

a) controlli amministrativi o procedurali di tipo tecnico, che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari relative al rapporto di concessione e degli obblighi sottostanti, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità. Questa attività è posta in essere dagli uffici che hanno provveduto al rilascio dell'autorizzazione. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone il gestore potrà essere chiamato a coadiuvare gli uffici nei modi e nei limiti che saranno definiti nel contratto di affidamento.

b) controlli amministrativi o procedurali di accertamento dell'entrata, che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari che disciplinano la gestione del canone, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità. Questa attività è posta in essere dal responsabile del servizio titolare del PEG a cui è assegnata la relativa entrata. E' in ogni caso demandata al servizio titolare del PEG a cui è assegnata l'entrata per le concessioni permanenti l'attività di controllo dei versamenti, successivi al primo, relativi alle concessioni temporanee rateizzate, con conseguente emissione di atto di contestazione ed attivazione procedure di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento. Allo scopo, a tale servizio deve essere tempestivamente trasmessa copia di dette concessioni a cura dell'ufficio che le ha rilasciate. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone le attività di cui alla presente lettera potranno essere assegnate alla competenza del gestore;

c) controlli ispettivi/territoriali, che attengono alla verifica sul territorio di eventuali occupazioni di suolo pubblico abusive o poste in essere in modo difforme dalla concessione, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità. Questa attività è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale. In ogni modo tutti gli uffici e i responsabili di cui sopra sono tenuti a fornire collaborazione ed informazione reciproca al fine di consentire che la gestione complessiva delle procedure sia improntata alla massima efficacia ed efficienza. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone, oltre alla generale azione di supporto alla polizia municipale per l'attività di controllo sul territorio, al gestore potrà essere assegnata la competenza in merito alla produzione del verbale o atto di contestazione di cui al precedente art. 17, comma 4, nonché allo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art.33.

2. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, nonché per il primo anno delle occupazioni a carattere permanente, è costituito dal provvedimento concessorio. A tal fine il responsabile del servizio che ha rilasciato l'atto trasmette mensilmente al Servizio Finanziario del Comune la comunicazione delle autorizzazioni e concessioni rilasciate nel mese precedente con l'indicazione dell'importo complessivo del canone dovuto.
3. Per le occupazioni permanenti aventi durata oltre l'anno, per gli anni successivi a quello del rilascio l'accertamento avviene secondo quanto previsto nel Regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del procedimento di accertamento dell'entrata, o il gestore in caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone, opera un generale controllo del credito e verifica i pagamenti effettuati. In caso di riscontro di irregolarità nei versamenti rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento il medesimo emette atto di contestazione contenente avviso di messa in mora, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'irregolarità. L'atto dovrà riportare l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, nonché l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua notificazione da effettuarsi, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sulle somme relative al canone dovuto e non versato, oltre all'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 31 ter, saranno conteggiati gli interessi di mora, calcolati in giorni effettivi, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento e fino alla data di emissione dell'atto, in ragione del tasso annuo legale vigente.

5. Al mancato adempimento, da parte del concessionario, di quanto richiesto conseguiranno gli effetti previsti all'art.13 comma 3. Il responsabile del procedimento per l'accertamento dell'entrata, o il gestore, informerà di detto esito l'Ufficio che ha rilasciato la concessione, ai fini della pronuncia di decadenza nonché del compimento delle attività di cui all'art. 33 e per l'applicazione delle relative sanzioni. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone, le attività di cui all'art.33, successive alla pronuncia di decadenza, potranno essere affidate al gestore.
6. In considerazione dei costi amministrativi da sostenere per le operazioni di accertamento, non si darà luogo ad emanazione dell'atto di contestazione qualora la somma da recuperare, comprensiva di interessi e penalità, sia inferiore a €. 10,00 (dieci/00).

#### Art. 32

##### Indennità e sanzioni per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi di quanto previsto all'art. 17 si fa luogo all'applicazione di una indennità pari al canone o al maggior canone dovuto maggiorato del 30%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2 - lettera g) – D. Lgs. n° 446/97.
2. Oltre all'indennità di cui al precedente comma, per le occupazioni abusive, si applica una sanzione amministrativa di importo pari all'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del D. Lgs. 30/4/92, n° 285.

#### Art. 32 bis

##### Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza motivata rivolta all'Amministrazione comunale, le somme versate e non dovute nel termine di anni 2 (due) dalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme versate e non dovute sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente.
3. Non si effettua rimborso qualora la somma da rimborsare, comprensiva di interessi, sia inferiore a €. 5,00 (cinque/00).

#### Art. 33

##### Procedimento di irrogazione delle sanzioni per le occupazioni abusive

1. Le indennità e le sanzioni amministrative di cui all'art. 32 commi 1 e 2 sono irrogate dal dirigente ovvero dal responsabile del servizio competente al rilascio della concessione il quale provvede anche all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale connessa, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica. E' in facoltà del dirigente ovvero del responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
2. L'ufficio emette l'atto di accertamento delle indennità e di irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, tra l'altro, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate. Tale atto deve essere notificato entro il termine massimo di

120 giorni dalla data del verbale di contestazione di cui all'art. 17 ovvero dalla data di compimento della scadenza indicata nell'avviso di mora di cui all'art. 31 quater comma 3.

3. L'atto deve, inoltre, contenere l'invito al pagamento delle somme dovute per indennità e sanzioni nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua notificazione da effettuarsi, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 33 bis Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente, di norma, mediante la procedura di formazione del ruolo e la consegna dello stesso al soggetto abilitato a riscuoterlo, secondo la normativa vigente. Nel rispetto della normativa di legge vigente, le eventuali diverse modalità che siano ritenute più efficaci e convenienti, potranno essere decise mediante deliberazione motivata della Giunta Comunale.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese di cui all'art. 10 comma 2, che il Comune abbia dovuto sostenere per la rimozione dei materiali e dei manufatti e per il ripristino del suolo.

#### Art. 34 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione/autorizzazione per le occupazioni del suolo ed aree pubbliche, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della L. n. 1034/71.
2. Le controversie concernenti l'applicazione e/o la debenza del canone di concessione/autorizzazione, sono di competenza del Giudice Ordinario.

#### Art. 34 bis Applicazione nel tempo delle norme che prevedono sanzioni e penalità

1. Le norme del presente Regolamento che prevedono sanzioni o penalità si applicano, qualora le stesse siano più favorevoli per l'utente, anche agli accertamenti relativi alle violazioni commesse in periodi precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, ancorché la sanzione sia stata già irrogata, ma comunque per periodi non anteriori al 1° gennaio 2000.
2. Se le norme che erano in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le norme posteriori stabiliscono sanzioni e/o penalità di entità diversa, si applica la norma più favorevole all'utente.
3. Tuttavia non si dà mai luogo a rimborso di somme già versate.

#### Art. 34 ter Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è effettuata dal Comune, normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato all'esterno, ai sensi dell'art.52 – 5° comma – del D.Lgs. 15.12.1997, n°446.

## **PARTE III<sup>^</sup>** **NORME FINALI**

Art. 35  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento nella sua stesura originaria entra in vigore il 1° gennaio 1999 ovvero, per le sue modifiche ed integrazioni, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 36  
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche formalizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere convertite nell'ambito del presente regolamento entro la data del 30 giugno 1999.
2. A tal fine, a seguito di specifica comunicazione, effettuata da parte dell'ufficio incaricato sulla scorta dei dati e degli atti in possesso, i soggetti interessati, entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della raccomandata, dovranno presentare apposita istanza con le modalità previste al precedente art. 4 e seguenti.
3. Per l'effetto di quanto previsto al precedente comma, il termine del 31 gennaio fissato dal precedente art. 30, viene prorogato, per l'anno 1999, al 30 giugno.
4. Le concessioni, autorizzazioni e, comunque, qualsiasi forma di occupazione di suolo pubblico in essere al 31 dicembre 1998 non rinnovate alla data del 30 giugno 1999 saranno considerate, a tutti gli effetti, decadute e l'eventuale perdurare dell'uso del bene verrà sottoposto, a tutti gli effetti, al regime del precedente art. 17.

Art. 37  
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative di grado superiore.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE

**CATEGORIA I<sup>^</sup> - CAPOLUOGO (entro le mura)**

ALBIZZINI – Via	GRAMSCI – Viale Antonio	POZZO – Via del
ANGELONI – Via Mario	GRAZIE – Via delle	RANDOLI – Via dei
ANTICO FORNO – Via	GROTTA – Via della	RIALTO – Via del
ARCO – Via dell’	GUELFUCCI – Via	ROCCA – Via della
ARIENTO – Via dell’	INCONTRO – Piazza dell’	ROTONDA – Via della
BASTIGLIA – Via della	INCONTRO – Via dell’	SANTUCCE – Via delle
BATTISTI – Via Cesare	LABRIOLA – Via Antonio	SANZIO – Piazza Raffaello
BINDO – Via di	LAMPA – Via del	SCATORBIA – Via della
BORGHESI – Via del	LANARI – Via dei	SCORTICATOIO – Via dello
BORGO DI SOTTO – Via	LEGNE – Via delle	SERVI DI MARIA – Piazza
BORGO FARINARIO – Via	LIBELLI – Via dei	SIGNORELLI – Via Luca
BORGO INFERIORE – Via	LILIO – Via di	SIVIERO – Via Rodolfo
BRACCINA Via della	LONGINI – Via dei	SOCCORSO – Via del
BRANDANO – Via del	LUNA – Via del	SOTTOBORGO – Via
BUFALINI – Via	MADONNA – Via della	SANT’AGOSTINO – Pomerio
BULIGAME – Via del	MAGHERINI GRAZIANI – Piazza G.	SANT’ANDREA – Via
CACCIATORI DEL TEVERE – Via	MARCHESANI – Via Antimo	SANT’ANGELO – Via
CACIOPPA – Via della	MARCHESE – Via del	SANT’ANTONIO – Via
CALCINARO – Via del	MARCHESE PAOLO – Piazza del	SANT’APOLLINARE – Via
CAMPO – Via del	MARCONI – Via Guglielmo	SAN BARTOLOMEO – Via
CAMPO DEI FIORI – Via	MATTEOTTI – Piazza Giacomo	SAN BERNARDINO – Via
CANNONIERA – Via della	MATTONATA – Via della	SANTA CATERINA – Via
CANTON DEL NERO – Via	MAZZINI – Via Giuseppe	SANTA CROCE – Via
CASCERI – Via dei	MODELLO – Via del	SAN DOMENICO – Via
CAVALIERE – Via del	MOLINO – Via del	SAN FLORIDO – Via
CAVALIERI – Via dei	MONDELLI – Piazza F.A.	SAN FLORIDO – Pomerio
CAVOUR – Corso	MONTE – Via del	SAN FRANCESCO – Via
CELLE – Via di	MONTESCA – Via della	SAN GIORGIO – Via
CERBONI – Via	MORO – Via del	SAN GIOVANNI IN CAMPO – P.zza
CONTI – Via dei	MUZI BETTI – Largo Giovanni	SAN GIROLAMO – Pomerio
COSTA – Piazza Andrea	OBERDAN – Via Guglielmo	SAN GIROLAMO – Via
GRASSO – Via del	OCHE – Piazza delle	SANTA MARGHERITA – Via
DISCIPLINATI – Via dei	OCHE – Via delle	SANTA MARIA MAGGIORE – P.zza
FANTI – Piazza Manfredo	ONESTA’ – Via dell’	SAN PAOLO – Via
FORNO – Via del	OSPIZIO – Via dell’	SAN POLO – Via
FRATERNITA – Via della	PALAZZACCIO – Via del	SANTI QUATTRO – Via
FUCCI – Via dei	PARADISO – Via del	SANTO STEFANO – Via
GABRIOTTI – Piazza Venanzio	PATRIGNONE – Via del	TARTARINI – Piazza
GALANTI – Via dei	PELAGALLO – Via del	TORRIONE DELLA BOTTE – Via
GARIBALDI – Piazza Giuseppe	PENDINELLA – Via della	TRASTEVERE – Via
GARIGLIANO – Piazza del	PETROGNANO – Via del	TRE NONNI – Via dei
GATTO – Via del	PICCIONE – Via del	XI SETTEMBRE – Via
GAURI – Via dei	PIETRA DELL’AMORE – Via	VANTAGGIO – Via del
GEMIGNANO – Via del	PINCHITORZI – Via dei	VINGONE – Via del
GIOBERTI – Piazza Vincenzo	PLINIO IL GIOVANE – Via	VITELLI – Via dei
GIULIANELLE – Via delle	POMPEO – Via di	VITTORIO EMANUELE II – Corso
GONFALONIERE – Via del	POPOLO – Via del	VOLPE VECCHIA – Via della

**CATEGORIA II^ - CAPOLUOGO (restante parte) – CERBARA - TRESTINA**

ABBA – Via Giuseppe Cesare	CIPRIANI – Via Filippo Maria	GOBETTI – Piazza Piero
ABBATINI – Via Antonio Maria	CISA – Via	GOLDONI – Via Carlo
ABETONE – Viale	COLFIORITO – Via	GRANATIERI DI SARDEGNA – Via
ALBONI – Via Marietta	COLLODI – Via Carlo	GRAN BRETAGNA – Via
ALERAMO – Via Sibia	CONSUMA – Via	GRANDI – Via Achille
ALFIERI – Via Vittorio	COPERNICO – Via Nicolò	GRECIA – Viale
ALFONSINE – Via	CORTONESE – Via	GREGORIO TIFERNATE – Via
ALIGHIERI – Via Dante	COSTITUZIONE – Via della	GRILLI – Via Luigi detto il Grillino
ALLENDE – Piazza Salvator	COVENTRY – Via	GUERNICA – Via
AMICIZIA – Via Giuseppe	CROCE – Via Benedetto	GUERRINI – Via Dario e Giulio
ANGELO DA ORVIETO – Via	D’ACQUISTO – Via Salvo	ISONZO – Via
ANGIOLIERI – Via Cecco	D’AQUINO - Via Tommaso	KANT – Via Emanuele
ANTICA – Via	DE CESARE – Viale Raffaele	KENNEDY – Piazza John F.
ARCALENI – Via Roberto	DE GASPERI – Viale Alcide	KING – Via Martin Luter
ARETINA – Via	DELEDDA – Via Grazia	KOLLONTAI – Via Aleksandra
ARGENTI – Via Silvio	DIAZ – Viale Armando	KULISCIOFF – Via Anna
ARMANNI – Via degli	DI DIO – Via F.lli	LA MALFA – Via Ugo
ASCANI – Via Don Angelo	DINI – Via Bernardino	LAMBRUSCHINI – Via Raffaello
BACINELLI Via Giuseppe	DIVISIONE GREMONA – Via	LAPI – Via Scipione
BALDESCHI – Via Guglielmo	DI VITTORIO – Via Giuseppe	LAVORO – Via del
BANDIERA – Via F.lli	DONINZETTI – Via Gaetano	LEONARDO DA VINCI – Via
BANFI – Via Antonio	DRAGONI – Via Carlo	LEOPARDI . Via Giacomo
BARACCA – Via Francesco	DURANTI – Via Rosa	LIDICE – Via
BARBIONI – Via Nicola	EMILIA – Via	LIGURIA – Via
BARCA – Via della	ENGELS – Via Federico	LIVIERO – Via Carlo
BARTOCCI – Via Bartolomeo	EUROPA – Viale	LOMBARDIA – Via
BERLINGUER – Via Enrico	FABBRI – Via Fortunato	LOMBARDO RADICE – Via G.
BETTACCHINI – Via Orazio	FABRIZIO – Via Fulgenzio	LONGO – Via Luigi
BIOLI – Via F.lli	FAETI – Via Giacinto	LUXEBURG – Via Rosa
BIXIO – Via Nino	FALCONE – Via Giovanni	MACHIAVELLI – Via Nicolò
BOCCACCIO – Via Giovanni	FERRER – Via Francesco	MADONNA DEL LATTE – Via
BOLOGNI – Via Aldo	FOSSITELLO . Via del	MADONNA DELLA PACE – Via
BORSELLINO – Via Paolo	FRANCESCO TIFERNATE – Via	MADONNA DEL LUPO – Via
BRACCIO FORTEBRACCIO – Via	FRANCHETTI – Viale Leopoldo	MAESTRO DA CASTELLO – Via
BRACCO – Via del	FRANCIA – Via	MAMELI - Via Goffredo
BRENNERO – Viale	FRANK – Via Anna	MANARA – Via Luciano
BRIGATA S.FAUSTINO – Via	FRESCOBALDI – Via Girolamo	MANCINI – Via Giulio
BRODOLINI – Via Giacomo	FUCINI – Via Renato	MANZONI – Via Alessandro
BUCCHI – Via Aspromonte	FUTA – Via	MARTIRI DELLA LIBERTA’ – Via
BUOZZI – Via Bruno	GAGARIN – Via Juri	MARX – Via Carlo
CADIBONA – Via	GALILEI – Via Galileo	MARZABOTTO – Via
CADUTI DEL LAVORO – Via	GARCIA LORCA – Via Federico	MASCAGNI – Via Piero
CAIROLI – Via F.lli	GARINEI – Piazza Dino	MATTEI – Via Enrico
CAMPANELLA – Via Tommaso	GEO GAVES – Via	MAZZOLARI – Via Primo
CANONICA – Via della	GERMANIA – Via	MENOTTI – Via Ciro
CARAVAGGIO – Via	GHERARDI – Via Cristoforo	MICHELANGELO – Via Buonarroti
CARBINI – Via Romolo	GHIRBERTI – Via Lorenzo	MILANI – Via Lorenzo
CARDUCCI – Via Giosuè	GIOLITTI – Via Giovanni	MILLE – Via dei
CASSAROTTI – Via Gaetano	GIORDANO – Via Umberto	MINZONI – Via Giovanni
CELESTINI II PAPA – Via	GIOTTO – Via	MOCHI ONORI – Via Sergio
CERVI – Via F.lli	GIOVAGNOLI – Via Enrico	MOLISE – Via
CHE GUEVARA – Piazza	GIOVANNI XXIII – Piazza Papa	MONCENISIO – Via
CHIALLI – Via Vincenzo	GIULIETTI – Via F.lli	MONTECASSINO – Via
MONTESSORI – Via Maria	PISTELLI – Via Nicola	STURZO – Via Luigi
MONTI – Via Vincenzo	POLACCHINO – Via del	SANT’AMANZIO – Via
MORANDI – Via Rodolfo	POMARANCIO – Via Il	SAN BIAGIO – Via

MORO – Via Aldo	1° MAGGIO – Via	SAN DONATO – Via
MORO – Via Tommaso	PUCCINI – Via Giacomo	SAN FLORIDO – Piazza Porta
MOSCOLI – Via Nerio	QUASIMODO – Via Salvatore	SAN GIULIANO – Via
NENNI – Via Pietro	IV NOVEMBRE – Via	SANTA MARIA – Via
NERUDA – Via Pablo	QUERCIA – Via della	SAN PIO X – Piazzale
NIEVO – Via Ippolito	RAFFAELLINO DEL COLLE – Via	TERME – Via delle
NOVA – Via	REPUBBLICA – Via della	TIGLI – Viale dei
ODERISI DA GUBBIO – Via	REPUBBLICA VAL D’OSSOLA – V.	TINA – Via della
OLANDA – Via	RIGNALDELLO – Via	TITI – Via Filippo
ORLANDO – Viale Vittorio Emanuele	RIGUCCI – Via Giovan Battista	TIZIANO – Via
PACETTI – Via Giovanni Battista	RISORGIMENTO – Via	TOGLIATTI – Via Palmiro
PACIOLI Via Luca	ROBBIA – Via Luca della	TOMMASINO MATTIUCCI – Via P.
PALACH – Via Jan	ROMA – Via	TONIOLO - Via Giuseppe
PALAZZI – Via Elmo	ROMAGNA – Viale	TORREGGIANI – Via Carolina
PARINI – Viale Giuseppe	ROSSELLI – Via F.lli	TREVES – Via Claudio
PASCOLI Via Giovanni	ROSSINI – Via Gioacchino	TRIESTE – Via
PASTORE – Via Giulio	ROSSO FIORENTINO – Via	UNGARETTI – Via Giuseppe
PAVESE – Via Cesare	SACCO E VANZETTI – Via	UNIONE SOVIETICA – Via
PAZZAGLIA – Via Merlino	SALAIOLO – Via del	UNGHERIA – Via
PERTINI – Piazza Sandro	SALVEMINI – Via Gaetano	VALLEROIS – Via
PERUGINI – Via Gualtiero	SALVIANI – Via Ippolito	VANNUCCI – Piazza Piero
PERUGINI – Via Pietro	SANTINELLI – Via Sante	VASARI – Via Giorgio
PETRARCA – Via Francesco	SAURO – Viale Nazzario	VASCHI – Via del
PIAVE – Via	SCALO – Via dello	XXV APRILE – Via
PICCHI Via Maria	SCARAMUCCI – Via Gino	XXII LUGLIO – Via
PIEGGI – Via Mons. Vincenzo	SCATENI – Via Amedeo	VERDI – Via Giuseppe
PIEMINTE – Viale	SEGAPOLI – Via Giovan Battista	VERGA – Via Giovanni
PIERANGELI – Via Giulio	SEMPIONE – Viale	VETULONIA – Via
PIERINI – Via Maria Mattia	SICILIA – Via	VINCENTI – Via Vito
PIERO DELLA FRANCESCA – Via	SOREL – Via Giorges	VITTORIA – Via della
PIERUCCI – Via Francesco	SPAGNA – Viale	VITTORINI – Via Elio
PIEVE DELLE ROSE – Via	SPINOZA – Via Benedetto	VITTORIO VENETO – Viale
PINDEMONTI – Via Ippolito	SPLUGA – Via	VOLONTARI DELLA LIBERTA’-V.
PINI – Viale dei	STALINGRADO – Via	VOLPI – Via Elia
PIRANDELLO – Via Luigi	STATI UNITI D’AMERICA – Viale	ZAMPINI – Viale Angelo
PISACANE – Via Carlo	STELVIO – Viale	ZANIBONI – Via Vito

### **CATEGORIA III<sup>^</sup> - RIMANENTE PARTE DEL TERRITORIO**



Tabella “B”

**COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

<b>1</b>	<b>CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi (vedi Allegato “A”)</b>	
a	Capoluogo (centro storico entro le mura)	1,00
b	Capoluogo (restante parte) – Trestina – Cerbara	0,80
c	Restante parte del territorio comunale	0,50

<b>2</b>	<b>VALORE economico della disponibilità dell’area</b>	
a	Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (Tabella “C”)	1,50
c	Mercati e fiere attrezzati	1,00
d	Mercati e fiere non attrezzati	0,80
e	Residue zone del territorio comunale	0,70
f	Spazi attrezzati (plateatici, ecc.)	1,00
*	Per le occupazione con sedie, tavolini, ombrelloni, dehors ecc. ad uso ristoro annesse ad attività artigianali ( <i>gelaterie, ecc.</i> ) e commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ( <i>bar, ristoranti, pizzerie ecc.</i> ) è prevista una riduzione del 50% dei coefficienti di cui sopra per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre.	

<b>3</b>	<b>SACRIFICIO imposto alla collettività e modalità di occupazione</b>	
a	Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b	Occupazioni di cui alla lettera “a” determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c	Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d	Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
e	Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

<b>4</b>	<b>NATURA dell’attività</b>	
a	Commercio su aree pubbliche per mercati settimanali	0,90
b	Commercio su aree pubbliche per fiere ricorrenti	2,00
c	Pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)	0,90
d	Manifestazioni politiche, istituzionali, culturali, ricreative, sportive. Festeggiamenti, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
e	Erogazione pubblici servizi a rete	0,10
f	Distributori di carburanti	0,50
fbis	Occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. per l’installazione di cantieri, nonché per l’esecuzione di piccoli lavori di riparazione, manutenzione, ecc. finalizzate all’esercizio dell’attività edilizia	0,50
<b>f ter</b>	<b>Occupazioni con chioschi destinati ad Edicole per rivendita esclusiva di giornali, riviste, pubblicazioni varie, ecc.</b>	<b>0,50</b>
g	Altri usi	1,00

**Tabella “C”**

**ELENCO DELLE STRADE VIE E PIAZZE DI PARTICOLARE VALORE ECONOMICO**

P.zza Santa Maria Maggiore
C.so Vittorio Emanuele
P.zza Matteotti
P.zza Andrea Costa
Via Mazzini
P.zza Garibaldi
Via Albizzini
Corso Cavour
P.zza Fanti
P.zza Gabriotti
Via Mario Angeloni
Via XI Settembre
Via San Florido
Via Marconi